

Allegato: "A" al n. 2194 di Rep. e al n. 311 di Racc.

STATUTO della

"FONDAZIONE PIAGGIO ONLUS - organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

Articolo 1

Per iniziativa della Piaggio Veicoli Europei S.p.A., del Comune di Pontedera e della Provincia di Pisa, Soci fondatori, è costituita la **"FONDAZIONE PIAGGIO ONLUS - organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**.

Possono aderire alla Fondazione con la qualifica di soci sostenitori, Enti Pubblici e Privati, Società, Organizzazioni di categoria, privati cittadini.

I Soci fondatori e sostenitori sono tenuti a versare, a pena di decadenza, il contributo ordinario annuale.

La Fondazione ha sede in Pontedera (PI), viale Rinaldo Piaggio n.7.

Articolo 2

La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di:

- 1) procedere alla realizzazione ed alla gestione del Museo Piaggio "Giovanni Alberto Agnelli" e dell'Archivio Storico Piaggio "Antonella Bechi Piaggio";
- 2) promuovere attività ed iniziative scientifiche, culturali ed economiche nel campo dei trasporti e della mobilità urbana;
- 3) promuovere e sviluppare tutte quelle iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di attività socio-culturali-turistiche ed economiche nell'area Toscana;
- 4) promuovere studi e ricerche storiche relative ai rapporti tra Piaggio e il Territorio e alle relazioni industriali, al fine di approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso economico, scientifico e culturale;
- 5) concorrere alla tutela, promozione, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio.

Per raggiungere questo scopo la Fondazione, avvalendosi anche della collaborazione di istituzioni culturali e degli Enti pubblici e privati interessati, opererà per:

- promuovere ed organizzare mostre, conferenze, convegni, esposizioni e manifestazioni di ogni tipo;

- collaborare con singoli Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- effettuare studi e ricerche di ogni tipo.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse o integrative.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario formato dai conferimenti in denaro e di beni mobili ed immobili effettuati dai Soci fondatori, nonché dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo dello stesso;
- dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità, da eventuali donazioni, sussidi e contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, organi dello Stato, Enti ed Associazioni, nonché da tutti gli altri beni che, eventualmente, pervenissero alla Fondazione per atti di liberalità.

Articolo 4

Per le attività volte al conseguimento delle finalità statutarie la Fondazione utilizza:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- b) i contributi ordinari annuali a carico dei Soci fondatori e dei Soci Sostenitori;
- c) i contributi comunitari e statali, regionali e di enti locali, nonché tutti i proventi afferenti alle attività proprie;
- d) ogni eventuale altro contributo o provento da parte di Enti pubblici e di privati approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 5

L'esercizio finanziario ha durata annuale, inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

Il bilancio preventivo annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.

Gli Organi di Amministrazione della Fondazione non possono assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente. Eventuali disavanzi, derivanti da eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro i due esercizi successivi.

Eventuali avanzi di gestioni dovranno essere obbligatoriamente impiegati in attività statutariamente previste.

Articolo 7

La Fondazione definisce i propri programmi di attività ed i relativi bilanci di previsione, tenendo conto anche degli indirizzi generali e delle compatibilità finanziarie indicate dai Soci fondatori.

Articolo 8

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri designati nel modo seguente:

- a) due rappresentanti designati dal Comune di Pontedera;
- b) due rappresentanti designati dalla Provincia di Pisa;
- c) quattro rappresentanti designati dalla Piaggio & C. S.p.A.

Il numero di componenti può essere aumentato fino a undici mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, tra i Soci sostenitori che abbiano erogato contributi alla Fondazione per un minimo di Lit. 300.000.000.

I Consiglieri devono essere di comprovata cultura, esperienza e moralità.

Articolo 10

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. Qualsiasi membro uscente può essere nuovamente designato. In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un componente il Consiglio di Amministrazione, la sostituzione, se richiesta dagli aventi diritto deve avvenire entro sessanta giorni dalla rinuncia, morte, decadenza o revoca, mediante nuova designazione da effettuare con la stessa modalità di quella già attuata per il membro uscente.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente, scelti di diritto, rispettivamente tra i componenti designati dalla Piaggio & C. S.p.A da una parte, e dal Comune di Pontedera e dalla Provincia di Pisa, dall'altra. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, di cui al precedente art. 2, oltre che relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi, ai rapporti con il personale.

In particolare, e senza che la esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:

- discute ed approva i programmi generali della Fondazione;
- discute ed approva i programmi specifici di attività predisposti dal Direttore;
- redige ed approva annualmente il bilancio, sia di previsione sia consuntivo;
- delibera la accettazione dei contributi dei soci sostenitori, delle donazioni e dei lasciti, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché la loro utilizzazione;
- discute ed approva le eventuali collaborazioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri;
- nomina il Direttore della Fondazione
- può nominare il Comitato Scientifico, determinandone composizione e funzioni;

- stabilisce le eventuali indennità, dei membri del Consiglio di Amministrazione, eventualmente maggiorate per quegli Amministratori che sono investiti di particolari compiti;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di delegare;
- dispone il più conveniente e sicuro impiego dei fondi.

Articolo 13

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dai presenti; in caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.

Le delibere relative alla estinzione della Fondazione ed alle modifiche da apportare allo statuto sono approvate con la presenza e con il voto favorevole di almeno due-terzi dei componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare con parere consultivo il Direttore e il Presidente del Comitato scientifico ove esistente.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o comunque nel territorio, della Repubblica Italiana almeno tre volte all'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di quattro Amministratori o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione sarà fatta mediante avviso a domicilio di ciascun Amministratore almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi.

Articolo 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; cura i rapporti tra i Soci e tra gli organi della Fondazione, coordinandone l'attività; vigila sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi approvati dal consiglio di Amministrazione; esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio.

Articolo 16

Il Vice Presidente esercita, su delega del Presidente o in assenza del medesimo, la rappresentanza legale e i poteri di ordinaria amministrazione sui beni della Fondazione.

Articolo 17

Il Direttore della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, con incarico professionale triennale rinnovabile e revocabile, in base a requisiti di comprovata professionalità, esperienza e cultura.

Il trattamento e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore elabora progetti e proposte in ordine a tutti i settori di iniziative della Fondazione sulla base delle direttive di massima del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma annuale di attività da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è altresì responsabile dell'organizzazione e del personale della Fondazione; garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e

delle decisioni degli organi della Fondazione; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri:

- uno designato dal Comune di Pontedera;
- uno designato dalla Piaggio & C. S.p.A.
- uno designato dalla Provincia di Pisa.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni; alla scadenza del termine ciascuno di essi può essere confermato nella carica.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto di diritto dal Membro designato dal Comune di Pontedera.

Il Collegio ha le funzioni, in quanto compatibili, previste dal codice civile per il Collegio Sindacale nelle società per azioni.

I Revisori dei Conti possono assistere, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 C.C. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che verranno scelti tra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.TO: TOMMASO FANFANI - MARCONCINI PAOLO - ALESSANDRO BARBERIS -
STEFANO ROSSELLI DEL TURCO - ELENA GUARINI - MARIO PILADE CHITI - MARIA
ANTONIETTA DENARO, notaio (sigillo).